



# PEC obbligatoria in scadenza

Con l'articolo 13 del Decreto-legge n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull'obbligo di comunicare al **Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC)** da parte degli amministratori di società (modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025).

La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso - in senso generale - agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l'obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale, ed ha **ristretto il perimetro dei soggetti obbligati**. Sono tenuti all'adempimento, in via alternativa, **l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione**.

Sono, quindi coinvolte: società di capitali, società cooperative e società consortili. Sono, invece, esclusi: amministratori di società di persone e soggetti che all'interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.).

Il decreto precisa, inoltre, che **il domicilio digitale dell'amministratore non può coincidere con quello dell'impresa**.

**Il provvedimento stabilisce come termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati il 31 dicembre 2025.**